NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 20

Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

Nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta all'autorita' garante prevista dalla legislazione vigente per i settori della radiodiffusione e dell'editoria. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorita' di vigilanza. I provvedimenti delle autorita' di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'autorita' di vigilanza puo' adottare il provvedimento di sua competenza. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorita' di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita' di cui all'articolo 10 puo' adottare il provvedimento di sua competenza. L'autorita' di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito puo' altresi' autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilita' del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione e' adottata d'intesa con l'Autorita' di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza. L'Autorita' di cui all'articolo 10 puo' segnalare alle autorita' di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorche' l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza. Le autorita' di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorita' di cui all'articolo 10. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

Versione in vigore dal 14 ottobre 1990, non più in vigore dal 1 agosto 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
Estremi	Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Titolo	II — Istituzione e compiti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato
Capo	IV — Disposizioni speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato/art-20-aziende-ed-istituti-di-credito-imprese-assicurative-e-dei-settori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it